



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PIANO PER IL PARCO

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

PIANO PER IL PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE –

TESTO COORDINATO CON MODIFICHE
APPORTATE DALLA C.P. IN DATA
21.09.2002 E ADEGUATO

ALLEGATO AL DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IN DATA 12.11.2002 – DELIBERA
CONSIGLIO DIRETTIVO n.59
DEL 18.11.2002

Titolo I

Disposizioni generali

- Art.1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco
- Art.2 Elaborati del piano per il Parco
- Art.3 Efficacia del piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento
- Art.4 Strumenti e modalità attuative
- Art.5 Categorie d'interventi ammissibili
- Art.6 Attività ed usi compatibili

Titolo II

Norme per parti del territorio

- Art.7 Inquadramento territoriale
- Art.8 Zonizzazione
- Art.9 Unità di paesaggio

Titolo III

Norme per categorie diverse di risorse ed attività

- Art.10 Difesa del suolo e gestione delle acque
- Art.11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali
- Art.12 Aree e risorse naturali
- Art.13 Boschi e gestione forestale

- Art.14 Attività agro-silvo-pastorali
- Art.15 Aree ed elementi d'interesse storico-culturale
- Art.16 Aree di recupero ambientale e paesistico
- Art.17 Sistemi di accessibilità
- Art.18 Sistemi di attrezzature e servizi

Titolo IV

Norme per progetti e programmi operativi

- Art.19 Progetti e programmi

TitoloV

Norme transitorie

- Art.20 Norme transitorie

Allegato A
Schede Unità di Paesaggio

Allegato B
Schede Programmi e Progetti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito il Piano) rappresenta lo strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità cui è preposto l'Ente Parco, quali definite dall'art. 12 della L 394/91, così come modificato dalla L. 426/98, e dall'art.3 dello Statuto del Parco.
2. Il Piano, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia decisionale delle diverse istituzioni, esprime indirizzi in grado di orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizza le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte.
3. Il Piano esprime la disciplina delle utilizzazioni del territorio, delle attività e degli interventi di recupero, valorizzazione e trasformazione, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull'ecosistema complessivo.
4. Il Piano costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo. A tal fine motiva, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orienta le scelte da operarsi in altre sedi da parte dei soggetti cointeressati.

Art. 2 Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano per il Parco è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) relazione illustrativa degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, dei criteri e degli indirizzi del Piano;
 - b) elaborati grafici:
 - b.1) inquadramento e ruolo ambientale e territoriale del Parco rispetto al sistema delle aree protette e dell'Appennino, in scala 1/180.000;
 - b.2) inquadramento strutturale del Parco, in scala 1/50.000;
 - b.3) articolazione del territorio del Parco, contenente l'organizzazione generale del territorio e l'articolazione in parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e disciplina, i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato, i sistemi d'accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, le aree ed i siti di recupero ambientale e paesistico, in scala 1/50.000;
 - b.4) unità di Paesaggio, in scala 1/50.000;
 - b.5) quadro d'insieme dei progetti e programmi di valorizzazione, con la localizzazione e le indicazioni di massima da sviluppare, in scala 1/100.000;
 - b.6) stralci d'approfondimento (confini e zonizzazione) in scala 1:10.000;
 - c) norme tecniche di attuazione.

Art. 3 Efficacia del piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento

1. Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale (di seguito il PPES), un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio

interessato dal Parco.

2. Il Piano rinvia al Regolamento per le limitazioni di carattere generale e speciale derivanti dalla sua attuazione.

3. Il Piano esprime le sue determinazioni mediante:

a, prescrizioni immediatamente precettive e sostitutive, a norma dell'art. 12 della l. 394/91, di ogni altra prescrizione, eventualmente difforme, recata da ogni altro strumento di pianificazione;

b, indirizzi e direttive da attuare di concerto con le altre istituzioni competenti.

4. I Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio strumento Urbanistico Generale Comunale alle direttive del Piano per il Parco fermi restando gli obblighi di adeguamento agli altri Piani sovraordinati rispetto al P.R.G. (quali P.T.C., Piani Paesistici, ecc.). In fase di adeguamento, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, le indicazioni delle zone "D" e relative specifiche determinazioni vanno adeguatamente riscontrate, motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi. Ai sensi dell'art.13 della Legge 06.12.1991 n.394 l'Ente Parco verifica la coerenza del P.R.G. alle disposizioni del Piano per il Parco¹.

Art. 4 Strumenti e modalità attuative

1. Il Piano viene attuato dall'Ente Parco mediante la propria attività di pianificazione e gestione, dagli altri Enti pubblici e dai soggetti privati interessati.

2. Sono, in particolare, strumenti di attuazione del Piano:

- i *piani di gestione*, formati dall'Ente Parco o sviluppati di concerto con esso, volti a specificare, per l'orizzonte temporale di riferimento e per rapporto al Piano ed al PPES: le azioni prioritarie da attuare nell'arco temporale assunto; i soggetti e gli interessi coinvolti e da coinvolgere nell'attuazione, al fine di realizzare le necessarie sinergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione; le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei; gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo per i progetti ed i programmi previsti dal Piano e dal PPES e le procedure da seguire per l'attuazione;

- i *progetti e i programmi di valorizzazione e di intervento* di cui al successivo art.19;

- gli *accordi di programma e di pianificazione*, i *patti territoriali* ed ogni altra forma d'intesa volta a realizzare, ai sensi dell'art.1 e 1 bis L.394/1991, la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco.

Art. 5 Categorie d'interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili nelle diverse aree e sulle diverse risorse sono identificati dal piano, con riferimento alle seguenti categorie:

CO (Conservazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri identitari e della qualità dei paesaggi, con le eventuali attività manutentive e di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa;

MA (Manutenzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con

¹ Norma aggiunta

eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio;

RE (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio di condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;

RQ (Riqualficazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento;

TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate.

Art. 6 Attività ed usi compatibili

1. Le attività e gli usi compatibili nelle diverse aree e nelle diverse risorse sono identificati dal Piano nelle seguenti categorie:

N (naturalistici): comprendenti usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale con la regolamentazione al minimo delle interferenze antropiche, l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, la gestione naturalistica dei boschi e la conduzione delle attività tradizionali di pastorizia purché compatibile con lo stato dei luoghi;

A (agro-silvo-pastorali): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni;

UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

S (specialistici): usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

S2, attività produttive, commerciali ed industriali;

S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi, attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

S4, attività ricettive.

TITOLO II

NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

Art. 7 Inquadramento territoriale

1. Le relazioni ambientali ed infrastrutturali del Parco col contesto e col sistema delle aree protette dell'Appennino sono definite nella tavola dell'Inquadramento Territoriale.
2. La tavola di cui al comma precedente evidenzia le principali interconnessioni del Parco con un ampio contesto geografico ed in particolare:
 - il sistema delle aree protette circostanti;
 - le aree interessate da boschi, pascoli, arbusteti ed aree agricole rinaturalizzate;
 - l'insieme delle unità di paesaggio connesse al Parco da rapporti d'integrazione ecologica, paesistico-percettiva, funzionale, culturale e socio-economica, al cui interno potranno essere reperite le aree contigue di cui all'art.32 della L. 394/91;
 - le principali connessioni ecologiche;
 - la rete viaria o ferroviaria principale;
 - i centri urbani di varia gerarchia.

Art. 8 Zonizzazione

Le norme di cui ai commi seguenti, limitatamente all'individuazione delle zone "A" e "B" hanno l'efficacia di cui all'art.3, comma 3, punto a, per quanto riguarda le zone "C" e "D" l'efficacia è quella di cui all'art.3, comma 3 punto b.²

1. Il Piano suddivide il Parco in Zone, identificate nelle tavole di Piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art.12 L.394/91:
 - zone A, di riserva integrale dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Tali zone sono destinate alla salvaguardia degli equilibri ecologici in atto e potenziali, alla prevenzione ed all'eliminazione dei fattori di disturbo. E' vietato ogni intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico;
 - zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e restituzione, eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici. Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione a cura dell'Ente Parco. Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco;
 - zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. E' comunque vietato realizzare: nuove strade salvo **le eccezioni di cui**

² Norma aggiunta

alla lettera precedente e quanto previsto nell'art. 17, comma 3, nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale; interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l'interesse pubblico locale. Per il miglioramento dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e campeggi purchè localizzati in prossimità dei centri abitati ed individuati in sede di formazione dei relativi piani urbanistici (PRG e Piani di recupero). Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonchè, previo progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia,⁴ (piano di recupero)⁵ approvato dall'Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 31 della L. 457/78, specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione⁶

- zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le seguenti sottozone, cartograficamente delimitate negli stralci di approfondimento al 10.000:

- D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. (Tali determinazioni debbono essere analiticamente riscontrate in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi)⁷;

- D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia⁸ (piano attuativo)⁹, esteso all'intero abitato, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione¹⁰

- D3, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico-residenziali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume o nuova edificazione dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia,¹¹ (piano attuativo)¹², esteso all'intero insediamento, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con

³ Norma aggiunta

⁴ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

⁵ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

⁶ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

⁷ Norma spostata art.3, comma 4 da cancellare.

⁸ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

⁹ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

¹⁰ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

¹¹ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

¹² Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione.¹³

- D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq. potranno essere assentiti a condizione che risultino compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del suolo;

2. La disciplina delle suddette zone è sintetizzata nella tabella seguente con riferimento alle categorie di cui agli artt. 5 e 6:

<i>Zone</i>	<i>Interventi ammissibili</i>	<i>Attività ed usi compatibili</i>
Zona A	CO MA	N
Zona B	CO MA RE	N A
Zona C	CO MA RE RQ	N A UA S3 S4
Zona D1	CO MA RE RQ TR	N A UA S1 S3 S4
Zona D2	CO MA RE RQ	N A UA S1 S3 S4
Zona D3	CO MA RE RQ TR	N A UA S1 S3 S4
Zona D4	CO MA RE RQ TR	N A UA S1 S2

3. In tutte le zone di cui al comma 1 sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico. Eventuali limitazioni necessarie per realizzare le finalità del Piano sono adottate di concerto con gli aventi diritto.

Art. 9 Unità di Paesaggio

1. Il Piano articola il territorio interessato dal Parco in n.29 Unità di Paesaggio (UP) identificate nella tavola delle UP e relative schede, e definisce, per ognuna di esse: i sistemi di relazioni da conservare (CO) o da mantenere (MA) o da restituire (RE) o da riqualificare (RQ) o da trasformare (TR), in funzione delle loro specifiche connotazioni ecologiche, paesistiche, ambientali e culturali. Tali determinazioni sono indicate, per ciascuna UP, nelle schede di cui all'allegato A delle presenti N.T.A.

2. La tavola delle Unità di Paesaggio evidenzia, in particolare, le relazioni :

- ecologiche
- storico-culturali
- paesistico-percettive
- tra fattori antropici e naturali costituenti criticità;

1. **Le indicazioni di cui ai commi precedenti hanno valore di direttive per gli strumenti urbanistici comunali in formazione e/o adeguamento esclusivamente per le parti interne al Parco. Per le parti esterne, assumono valore esclusivamente propositivo ai fini delle eventuali intese con i soggetti istituzionali competenti, volte ad assicurare la conservazione dei valori del Parco¹⁴** (Le indicazioni di cui ai commi precedenti hanno valore prescrittivo o d'indirizzo esclusivamente per le parti interne al perimetro del Parco. Per le parti esterne, assumono valore esclusivamente propositivo ai fini delle eventuali intese con i soggetti istituzionali competenti, volte ad assicurare la conservazione dei valori del Parco¹⁵).

2. Con riferimento ai temi e alle aree di cui ai precedenti commi, il Parco promuove iniziative integrate con i soggetti pubblici (comuni, comunità montane, enti di gestione di aree protette vicine,

¹³ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

¹⁴ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

¹⁵ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

- associazioni) e privati interessati al fine di favorire:
- il mantenimento delle principali connessioni ecologiche;
 - la valorizzazione dell'identità dei paesaggi locali, in applicazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio;
 - la connessione e l'integrazione tra gli itinerari del turismo culturale e naturalistico.

TITOLO III

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D'INTERVENTO, DI OPERE E DI RISORSE

Art. 10 Difesa del suolo e gestione delle acque

1. L'Ente Parco coopera con le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e gestione delle acque con le finalità del Parco.

2. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, nonché d'interventi infrastrutturali, agricoli e forestali, valgono i seguenti indirizzi:

a) disciplinare gli usi del suolo, in modo tale da introdurre vincoli, cautele, limitazioni, azioni di prevenzione e controllo del rischio idraulico ed idrogeologico, estesi a tutto il territorio ed opportunamente differenziati in funzione del grado di vulnerabilità e di importanza delle risorse e delle pressioni cui sono sottoposte, previo approfondimento conoscitivo e valutativo da effettuarsi in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore;

b) disciplinare gli usi del suolo in modo tale da razionalizzare l'uso delle risorse idriche e da evitare rischi d'inquinamento e dispersione, evitando l'alterazione del regime idrologico ed idrogeologico con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea, intervenendo sul controllo delle opere di captazione, della rete idraulica e degli scarichi civili ed industriali;

c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati;

d) avviare, dove possibile, forme di rinverdimento di terreni denudati, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti e l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;

e) ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli al minimo strettamente indispensabile anche nelle aree urbanizzate e da urbanizzare, introducendo, se necessario, interventi di ri-permeabilizzazione;

f) contenere i fenomeni di ruscellamento con sistemi di smaltimento frequenti ed adeguatamente collocati;

g) contenere la predisposizione all'erosione applicando gli interventi e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti, con più intensità ed attenzione, nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi;

h) limitare l'uso della ceduzione lungo i versanti caratterizzati da uno stato di degrado del suolo promuovendo azioni di recupero da effettuarsi con il potenziamento della vegetazione arborea ed arbustiva a massima copertura del suolo, utilizzando specie presenti o potenziali del bosco esistente;

i) promuovere azioni nelle aree abbandonate dal pascolo, in particolare quelle che si trovano in contatto con formazioni boschive esistenti, che assecondino le dinamiche spontanee di recupero del bosco e indirizzino verso la stabilizzazione di formazioni arboree ed arbustive mediante idonee sistemazioni del suolo, protezione dei margini, controllo delle specie infestanti ed eventuali integrazioni vegetazionali.

Art. 11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali

1. Al fine di conservare ed aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati, il Piano individua, nella tavola

delle UP e relative schede e nella tavola dei Programmi e Progetti, le relazioni ecologico-funzionali da riqualificare anche mediante appositi piani di gestione.

2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le specifiche indicazioni di eventuali piani di gestione, sono vietati gli interventi che possano pregiudicare le suddette relazioni, con particolare riferimento agli aspetti di biopermeabilità.

Art. 12 Aree e risorse naturali

1. Al fine di conservare e potenziare le qualità ambientali del territorio del Parco potranno essere adottati appositi Piani di gestione, unitari o settoriali, volti a promuovere la conservazione dei valori ecologici, botanico-vegetazionali e faunistici, con particolare riferimento alle seguenti aree:

- praterie primarie
- praterie falciabili (*Arrhenatheretalia*, *Cynosurion*), praterie a nardo (*Nardetalia*) e praterie meso-xerofile del piano montano (*Filipendulo vulgaris* – *Trifolietum montani*)
- ghiaioni e accumuli detritici caratterizzati dalla presenza di *Drypis spinosa*, *Isatis allionii*, *Crepis pygmaea*, *Papaver degenii*, *Festuca dimorpha*
- ambienti rupestri
- arbusteti primari caratterizzati dalla presenza di *Juniperus communis* ssp *nana*, *Rhamnus alpina*, *Amelanchier ovalis*, *Cotoneaster integerrima*, *Cotoneaster tomentosa*
- sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi
- pozze d'acqua artificiali e abbeveratoi
- aree boscate di cui all'art. 13.

2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano i seguenti divieti:

- la realizzazione di rimboschimenti, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee, arboree ed arbustive;
- la nuova edificazione, apertura o completamento di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agroforestale, **purchè previste nei piani di gestione di cui all'art.13, comma 3 e purchè non coincidenti con il sistema dei percorsi escursionistici, ciclabili, ecc. individuati dal Parco**¹⁶;
- i movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto, al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili dei comuni ricadenti nel territorio del Parco, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
- l'abbattimento di siepi a meno che non ne sia prevista l'immediata sostituzione;
- l'abbattimento di alberi isolati.

Art. 13 Boschi e gestione forestale

1. Le aree boscate, ivi comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate, come individuate nella tavola dell'Inquadramento Strutturale, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di difendere gli equilibri idrogeologici, prevenire l'insacco di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di degrado, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, si definisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 mq. e di

¹⁶ Norma aggiunta

larghezza maggiore di 20 mt.. misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco: le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio; le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il trenta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui al presente comma.

"a) nei boschi di latifoglie, la gestione è orientata:"¹⁷

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, fatti salvi eventuali piani di gestione a cura dell'Ente Parco, valgono le indicazioni formulate negli indirizzi gestionali dei piani forestali regionali e nei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane;

4. Nelle aree di cui al comma 2 si applicano i seguenti divieti:

a) nuova edificazione, apertura o completamento di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agroforestale ricadenti in zona C, **purchè previste nei piani di gestione di cui all'art.13, comma 3 e purchè non coincidenti con il sistema dei percorsi escursionistici, ciclabili individuati dal Parco e comunque**¹⁸ compatibili con l'assetto paesistico ambientale;

b) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto, purchè compatibili con con l'assetto paesistico ambientale, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate.

Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali

1. Il Piano disciplina le attività agricole ed agro-zootecniche e le connesse trasformazioni d'uso del suolo, tenendo conto delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientali assunti, favorendo in particolare quelle pratiche e quelle tecniche colturali che assicurino il mantenimento del paesaggio agrario, un'utilizzazione corretta del suolo e delle acque, il contenimento e la riduzione dei processi d'inquinamento e di degrado.

2. Con riferimento agli obiettivi sopra definiti, l'Ente Parco promuove, in collaborazione con gli EE.LL., l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agricole e all'allevamento, in particolare per favorire e sostenere:

a, la permanenza in loco delle attività produttive agricole e pastorali a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, valorizzando i servizi ambientali forniti dalle imprese;

b, le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, ed orientate alla agricoltura con metodo biologico, favorendo la specializzazione delle imprese;

c, gli interventi dritti alle innovazioni tecnologiche, nel campo dell'organizzazione di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;

d, le attività di informazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione di forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende famigliari, alla formazione professionale anche attraverso la

¹⁷ Errore di stampa da cancellare

¹⁸ Norma aggiunta

- realizzazione di laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e biologici anche con interventi di divulgazione informativa e con la istituzione di 'marchi di qualità' e con la concessione dell'emblema e del nome del Parco;
- e, lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale, dell'utilizzo dei prodotti agricoli all'interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione;
- f, i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio; nonché i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati.
3. Ai fini della tutela della diversità biologica l'attività dell'allevamento deve essere orientata:
- a, all'utilizzazione di razze locali attraverso stabulazione semilibera con largo impiego del pascolo;
- b, a rispettare i metodi di produzione biologica secondo i regolamenti CEE n°2092/91 e successivi;
- c, a soddisfare almeno il 60% del fabbisogno foraggero dei capi allevati con produzioni autoctone;
- d, a rispettare l'utilizzazione agronomica delle deiezioni animali (letame e liquame) di cui al decreto legislativo n°152/99;
- e, allevamenti senza terra.
4. Il Parco promuove, d'intesa con gli EE.LL., il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici ai fini di garantire una loro corretta e duratura applicazione.

Art. 15 Aree ed elementi d'interesse storico-culturale

1. Il Piano persegue la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesistico, come individuato nella tavola dell'Inquadramento Strutturale, con particolare riguardo per:
- centri, nuclei e agglomerati storici;
 - percorsi e viabilità storica;
 - beni singoli d'interesse storico-artistico-culturale-antropologico e documentario.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nei centri, nuclei e nelle altre strutture aggregate, gli interventi ammessi devono essere disciplinati dagli strumenti urbanistici locali in modo da evitare di alterare significativamente:
- l'impianto urbanistico, colto nelle componenti e nelle relazioni principali che lo costituiscono, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti facenti parte dell'organismo territoriale;
 - il contesto paesistico, agricolo, produttivo, naturale ed insediativo (coltivi, orti, frutteti, vigneti, edifici religiosi, mulini, frantoi, ...), caratterizzante ed interagente con i diversi nuclei;
 - le connessioni funzionali tra il nucleo, le pertinenze (aie, orti e coltivi) ed il contesto (coltivi, oliveti, vigneti), con particolare attenzione per la fitta trama di sentieri, strade interpoderali e carrarecce, muretti e fossi, ancora presenti nella loro forma tradizionale;
 - i tipi edilizi, le modalità costruttive, le tecniche ed i materiali della tradizione locale;
 - le emergenze, i segni e le permanenze storiche del ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo (edifici religiosi, civili e produttivi, fortificazioni, castelli, vie di comunicazione);
 - le architetture minori (lavatoi, fontane, tabernacoli, monumenti, pozzi, mura di recinzione di orti interclusi, mura di sostegno) che contribuiscono a caratterizzare parti del nucleo e del suo contesto;
 - gli spazi aperti urbani storicamente consolidati;
 - gli spazi di socializzazione e d'uso pubblico: piazze ed altri luoghi centrali, parchi pubblici, spazi attrezzati con arredo.
3. Gli interventi ammessi sui percorsi e la viabilità storica (mulattiere, sentieri comunali, vicinali e

poderali) sono disciplinati dagli strumenti urbanistici locali in modo da promuovere:

- il recupero della leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici (porte urbane, scorci prospettici in ingresso ed in uscita) e delle direttrici di attraversamento;
- il recupero e la rifunzionalizzazione di sedimi e manufatti obsoleti;
- il restauro o il ripristino delle sistemazioni tradizionali dei percorsi **preferibilmente attraverso**¹⁹ quali: selciati, alberature, **(filari di cipressi, alberi da frutto, salici ed ulivo)**, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, **(tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza)**²⁰;
- la realizzazione di spazi di sosta e belvedere, segnaletica e pannelli informativi;
- allargamenti delle sedi stradali, purchè già carrozzabili e solo se compatibili con la destinazione di zona e con la situazione paesistico-ambientale dell'area oggetto d'intervento, evitando rettifiche o alterazioni dei tracciati originari.

4. Sono da salvaguardare e valorizzare, anche in considerazione del ruolo che svolgono per la caratterizzazione dei territori storici, i beni d'interesse storico-artistico-culturale-antropologico o documentario, identificati nelle tavole di piano e negli strumenti urbanistici **come beni culturali sparsi**²¹ quali in particolare:

- edilizia religiosa tradizionale: abbazie, chiese, conventi, eremi, romitori e le altre strutture religiose minori quali cappelle, tabernacoli, croci e figurette votive;
- edilizia fortificata: castelli, torri e fortezze, con particolare attenzione alla formazione di sistemi di manufatti fortificati;

edilizia padronale con particolare attenzione alla formazione di sistemi di ville o fattorie;

edilizia rurale e tradizionale: le case coloniche e relativi annessi agricoli (fienili, stalle, carraie, legnaie e cantine); altri manufatti rurali minori quali: forni, pozzi, porcilaie;

- edilizia protoindustriale: fornaci, mulini, frantoi e relative sistemazioni idrauliche, con particolare attenzione alla formazione di sistemi di mulini;
- aree di ritrovamenti archeologici di accertata entità ed estensione.

Gli interventi consentiti sono disciplinati dagli strumenti urbanistici locali in modo da:

a) conservare i caratteri distributivi (accessi, scale, ...), i caratteri strutturali, gerarchia statica e distribuzione delle sollecitazioni (l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali non tradizionali dovrà essere strumentale alla conservazione dell'edificio o di una sua parte), gli elementi decorativi e di finitura, gli elementi delle tecnologie protoindustriali;

b) realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di maggiore fruizione;

c) prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti, e gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;

d) conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, **reperti d'interesse archeologico**²² (*ruderi di pregio architettonico*²³), prevedendo sulle loro aree di pertinenza eventuali interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità.

5. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle

¹⁹ Norma aggiunta

²⁰ Norma da cancellare

²¹ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

²² Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

²³ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

pertinenze.

6. In sede di formazione o variante dei PRGC, i Comuni provvedono al censimento sistematico degli elementi di cui al comma 1, a precisare la loro localizzazione in base ad apposite indagini documentarie, nonché alla definizione di norme di intervento che tengano conto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai commi precedenti. In tal senso, il Parco può predisporre²⁴ specifiche direttive volte a delineare metodiche per l'applicazione delle indicazioni di cui al comma 2. Nelle more di adeguamento dei PRGC alle presenti Norme, sui beni e le aree segnalate dal presente piano, sono ammessi solo interventi di cui alle lettere a, b, c, dell'art. della L. 457/1978.

Art. 16 Aree di recupero ambientale e paesistico

1. Nelle aree di recupero individuate nella tavola dell'Articolazione Territoriale, il Parco in collaborazione con i Comuni e i proprietari interessati promuove Progetti d'Intervento Unitario (PIU) orientati al recupero ambientale e paesistico secondo uno o più dei seguenti indirizzi:

a, riqualificazione, restituzione, recupero e ricostituzione degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di disturbo alla fauna (formazione di varchi protetti) e alle biocenosi vulnerabili; favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce di connessione ecologica.

b, rifunzionalizzazione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, anche con la realizzazione di nuovi manufatti, migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d'informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio edificato;

c, mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del parco, con interventi per attrezzature e servizi d'interesse del parco che comportino anche il ridisegno dei margini e il riordino delle aree di frangia;

d, contenimento degli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del parco; predisponendo la regolamentazione del sistema fruitivo, atto a preservare le zone di maggior valore naturalistico con la formazione di percorsi obbligati;

e, rilocalizzazione delle attività in situazioni di rischio idrogeologico o incompatibili con le finalità del Parco e definizione delle opere di mitigazione del rischio;

f, recupero dei caratteri del paesaggio agrario, dei percorsi e dei beni di interesse storico-culturale.

2. In tali aree in assenza dei Progetti d'Intervento Unitario (PIU) di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione e restituzione.

Art. 17 Sistemi di accessibilità

1. Al fine di favorire una fruizione appropriata per tutti, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie e dei percorsi pedonali sulla base dei seguenti indirizzi:

- favorire l'accessibilità e la fruizione da parte delle categorie svantaggiate (disabili, anziani);
- migliorare l'accessibilità dalle aree interne ai servizi ed ai luoghi di scambio e di lavoro esterni;
- spostare il più possibile la mobilità verso il trasporto collettivo;
- ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale di fruizione del territorio;

²⁴ Norma aggiunta

- rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento;
- favorire la riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del parco.

2. Per la riorganizzazione delle infrastrutture viarie, valgono le seguenti direttive:

- a) riqualificare le tratte stradali di avvicinamento al comprensorio;
- b) riqualificare le connessioni tra il parco e gli itinerari turistico-culturali a livello territoriale (anello dei castelli di Camerino, itinerario Norcia-Cascia-Val Castoriana, itinerario Ascoli-Amandola-Macerata) attraverso l'individuazione di una serie di "nodi speciali" in cui consolidare la ricettività, diversificando l'offerta per incentivare sia il turismo culturale che quello naturalistico-escursionistico;
- c) riqualificare alcuni percorsi di accesso al Parco privilegiati, ritenuti significativi per la presentazione dell'immagine dei Sibillini e per la valorizzazione delle identità (sistema dell'Alta Valnerina; sistema dei Piani Carsici; sistema della Valle del Tronto; sistema dell'Alta Valle del Chienti, sistema della dorsale appenninica e delle valli trasversali dell'Ambro, dell'Aso; sistema della Valle del Fiastrone);
- d) qualificare la "strada del Parco" identificata nella tavola di Articolazione Territoriale con interventi che dovranno attenersi rigorosamente al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente; eliminare la vegetazione infestante e gli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali; attrezzare piccole aree di sosta, aree per pic-nic e belvederi, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale; apporre adeguata segnaletica; effettuare limitate rettifiche ed ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
- e) riqualificare la viabilità locale, identificata nella Tavola dell'Articolazione territoriale, che dalla strada del parco conduce agli "approdi del parco", prevedendo interventi di manutenzione e riqualificazione, con limitate rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
- f) recupero ambientale, anche ai fini della riqualificazione escursionistica, delle fasce interessate da strade veicolari che attraversano aree di particolare sensibilità, e comunque tutte quelle in zone "A", con misure di limitazione del traffico diversificate in funzione delle specifiche situazioni ambientali e temporali e con interventi di rinaturalizzazione.

g) Recupero dei fenomeni di erosione, e progressiva rinaturalizzazione dei tratti stradali Pintura-Forcella del Farqno, Piani di Pao-Forcella del Farqno, Strada della Sibilla dal rifugio fino alla cresta, strada di Passo Cattivo da monte Cornaccione a capo Tenna.²⁵

3. Non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali salvo tratti di completamento di itinerari esclusivamente nell'ambito di progetti promossi direttamente dal Parco, orientati agli obiettivi di cui ai commi precedenti o dei Progetti d'Intervento Unitario di cui all'art.17 e dei Progetti e Programmi di Valorizzazione di cui all'art.20.

4. Nel progettare gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere introdotti accorgimenti volti a:

- migliorare la fruibilità visiva e la panoramicità, in corrispondenza di punti panoramici e strade panoramiche, individuate nelle schede UP, in special modo delle visuali verso le principali emergenze visive del Parco, con l'esclusione o la riduzione massima possibile sulle fasce laterali di ogni elemento di detrazione;
- introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare in corrispondenza delle aree di collegamento ecologico funzionale, individuate nella tavola dei progetti e programmi di valorizzazione;
- assicurare, per le strade urbane, la compatibilità degli interventi di modificazione, o di potenziamento, con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale.

5. Nella riorganizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri (in particolare per il Grande Anello

²⁵ Norma Aggiunta

dei Sibillini, i percorsi in quota, i percorsi didattici e per famiglie) valgono in particolare le seguenti prescrizioni: utilizzare il sedime esistente; non prevedere la costruzione di nuove tratte fuorchè per alcuni limitati completamenti per il collegamento tra sentieri e con gli "approdi al parco" e con i rifugi, per tratte di percorsi per disabili; inserire supporti informativi e segnaletica conformi alle indicazioni provenienti dal Parco.

Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi

1. Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle attrezzature e dei servizi, ed in particolare:

- la riorganizzazione dei nuclei di supporto alla "strada del parco" ed al Grande Anello dei Sibillini, in cui promuovere il potenziamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e servizi al turismo anche escursionistico, e la formazione di percorsi pedonali senza barriere architettoniche;
- la formazione di "approdi al parco" che assumono la funzione di base di partenza per escursioni attraverso eventuali interventi ed opere per la sosta e la ricreazione, la formazione di percorsi pedonali senza barriere architettoniche, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi al turismo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la riorganizzazione delle "mete religiose tradizionali" da considerarsi come mete finali di itinerari turistici consolidati attraverso: la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per la fruizione religiosa e culturale, l'eventuale formazione di percorsi pedonali senza barriere architettoniche;
- l'organizzazione di siti per attività didattico-museale e informativa, da realizzare preferibilmente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in cui prevedere: aule didattiche, aule verdi e musei connessi ai percorsi didattici. Le attività saranno promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici.
- la realizzazione di Punti informativi non presidiati, in parte individuati dalle tavole di piano, distribuiti nei principali nodi della rete fruitiva;
- la riqualificazione di rifugi esistenti, o il riutilizzo di altri manufatti, sperimentando tecniche di architettura biologica soprattutto per quanto concerne la razionalizzazione degli scarichi ed il contenimento dei consumi di energia elettrica.

TITOLO IV

NORME PER PROGETTI E PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 19 Progetti e Programmi di valorizzazione e d'intervento

1. Il Piano, in coerenza con le scelte effettuate dal PPES e con il Quadro Strategico di cui alla relazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio del Parco, prevede la formazione di:

a) programmi di valorizzazione in rete, volti a promuovere e coordinare iniziative ed interventi per realizzare, potenziare o qualificare le reti di risorse, servizi ed infrastrutture da cui dipendono le continuità ecologiche, la funzionalità e la fruibilità sociale del Parco, coinvolgendo la pluralità dei soggetti istituzionali ed, eventualmente, degli operatori ed attori locali interessati;

b) programmi di valorizzazione territoriale, volti a promuovere e coordinare iniziative ed interventi atti a favorire la conservazione attiva e lo sviluppo locale sostenibile in parti rilevanti del comprensorio dei Sibillini, stimolando la cooperazione e l'interazione degli enti, degli operatori ed attori locali interessati.

2. Al fine di orientare la formazione dei Progetti e dei Programmi di cui al comma 1, il Piano descrive i contenuti e gli obiettivi specifici con apposite Schede Progetto. Alla luce di tali indicazioni, in attesa della redazione dei Progetti e dei Programmi stessi, l'Ente Parco può adottare, d'intesa con le altre autorità competenti, opportune misure atte ad evitare che ne sia pregiudicata l'attuazione.

Art. 20 Norme transitorie

1. Fino a quando le Amministrazioni competenti non avranno provveduto all'adeguamento del loro strumento urbanistico generale alle direttive del presente Piano sono comunque tenute al rispetto delle prescrizioni delle presenti Norme ed inoltre:

- nelle aree classificate come zone A, non sono consentiti modificazioni dello stato dei luoghi. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro ai sensi delle lettere a) , b), e c) dell'art. 31 della L. 457/78;
- nelle aree classificate come zone B, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78;
- nelle aree classificate come zone C, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78, esclusi quelli che comportino alterazioni formali delle facciate. Sono comunque permesse le infrastrutture strettamente necessarie per le attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- **Nelle aree classificate come zone "D" dal Piano per il Parco, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a),b),c) e d) dell'art.31 della Legge 457/78** ²⁶ (nelle aree classificate come zone D sono consentiti gli interventi delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78, esclusi quelli che comportino alterazioni formali delle facciate)²⁷.

2. **Sono fatti salvi i piani attuativi regolati da convenzione vigente alla data di adozione del Piano e le aree ricadenti nelle zone A e B, anche se altrimenti denominate purchè rispondenti ai criteri del D.M. 1444/68, dello strumento urbanistico generale comunale vigente.**²⁸ (Sono fatti salvi i piani attuativi regolati da convezioni per le quali risultino realizzati, alla data di approvazione del Piano, le opere di urbanizzazione primaria nella misura di almeno il 50%)²⁹.

²⁶ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

²⁷ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

²⁸ Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.

²⁹ Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.